

Anno CXXXIV - Numero 2

Roma, 31 gennaio 2013

Pubblicato il 31 gennaio 2013



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 8 febbraio 2012 - Istituzione dell'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.	Pag.	1
P.D.G. 17 settembre 2012 - Conferimento incarico di reggenza dell'Ufficio sistemi centrali e ottimizzazione delle risorse umane della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.	»	2
Estranei all'Amministrazione: Esito di ricorsi.	»	3

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Composizione della Commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità degli aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica Amministrazione per le figure professionali ascritte alla III Area funzionale.	Pag.	4
--	------	---

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Chimici - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Chimici, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.	Pag.	4
Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina regionali dell'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137.	»	6
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, a norma dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.	»	8

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Magistratura:

D.M. 14 dicembre 2012 - Approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreti ministeriali 12 ottobre 2010 e 19 ottobre 2010.	Pag.	11
Conferme negli incarichi.	»	30
Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura, collocamento fuori ruolo e conferme.	»	30
Applicazioni extradistrettuali, revoche e rettifiche. .	»	30
Revoca della nomina a Commissario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Toscana ed Umbria.	»	31
Rettifica dei dati anagrafici.	»	31
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.	»	31
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.	»	32
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità.	»	35
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità.	»	36
Nomina a magistrato ordinario a seguito di conferimento di funzioni giurisdizionali e destinazione.	»	38

Magistratura onoraria:

Esito di ricorso.	Pag.	38
------------------------	------	----

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Personale amministrativo, tecnico e di servizio sociale:

P.D.G. 3 ottobre 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 157 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario di servizio sociale.	Pag.	39
Mancata stipula del contratto.	»	39

Corpo di polizia penitenziaria e Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC.:

Nomina ad Ispettore Superiore e promozioni alla qualifica di Ispettore Capo e di Ispettore.	Pag.	40
Riammissione in servizio.	»	56
Dimissioni dal corso di formazione per vice commissari in prova.	»	56
Dimissioni dal Corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria.	»	56
Scioglimento di riserva.	»	56
Collocamento in Aspettativa.	»	56
Cessazioni dal servizio.	»	57

zione e magistratura. Almeno due terzi dei componenti dell'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo dei tecnologi alimentari, nel momento in cui l'Albo dovesse essere suddiviso in due sezioni, il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei Consiglieri della sezione B nel corrispondente Consiglio regionale dell'Ordine.

7. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina regionali devono essere iscritti all'Albo dei tecnologi alimentari e, ove l'Albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio regionale dell'Ordine. I giudizi disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla Sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante nel quale figura almeno un Consigliere proveniente dalla Sezione B dell'Albo.

8. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio regionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento.

9. Dopo la sua compilazione, l'elenco dei candidati è pubblicato entro 10 giorni sul sito internet del Consiglio regionale dell'Ordine, del Consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile con collegamento ben visibile nella pagina principale, trasmesso a tutti gli iscritti sia attraverso PEC sia posta elettronica, e altro mezzo espressamente previsto dalla legge.

10. Contestualmente alla pubblicazione, l'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, con PEC e/o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina regionale, interni ed esterni all'Ordine/Collegio, senza indugio, previa valutazione dei rispettivi curricula professionali.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina regionale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio regionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari e del Consiglio nazionale con PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Ordine e del consiglio nazionale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

12. Il componente del Consiglio di disciplina regionale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede, entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del tribunale, a convocare e insediare il Consiglio di disciplina regionale.

13. In caso vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione uno o più componenti del Consiglio di disciplina il presidente del consiglio di disciplina o in caso di sua impossibilità il consigliere più anziano anagraficamente, provvede alla sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per mancanza di membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine dei tecnologi alimentari regionale, entro cui il presidente del tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge.

14. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli regionali in carica dell'Ordine dei tecnologi alimentari dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

15. Se il numero degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei tecnologi alimentari regionale sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere organizzativo, storico, sociale o demografico,

su richiesta degli Ordini regionali interessati, il Ministero vigilante, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina regionale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più regioni viciniori, designandone la sede.

Art. 5

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice Procedura Civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del suddetto procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'esponente.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina regionali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli regionali dell'Ordine dei tecnologi alimentari in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina regionali sono regolati in base al precedente comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina regionale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio dell'Ordine dei tecnologi alimentari regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, a norma dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DELL'11 DICEMBRE 2012

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2
(*Consigli di disciplina territoriale*)

1. Presso i collegi territoriali dell'ordine sono istituiti i consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, persone fisiche o società, nonché gli iscritti al registro dei praticanti.

2. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti collegi territoriali dell'ordine. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo e, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente iscritto all'albo con minore anzianità anagrafica.

3. Ciascun consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo collegio.

4. Ogni collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'ordine, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'ordine, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun collegio di disciplina è obbligatoria la partecipazione di un consigliere esterno all'ordine.

5. I consigli di disciplina territoriali operano, in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

6. Le riunioni dei consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei collegi territoriali dell'ordine.

7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei collegi territoriali dell'ordine.

8. Le spese relative al funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei collegi territoriali dell'ordine.

Art. 3
(*Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica*)

1. La carica di consigliere dei consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere o revisore del corrispondente collegio territoriale dell'ordine e con la carica di consigliere del consiglio nazionale dell'ordine.

2. I componenti dei consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4
(*Nomina e requisiti di eleggibilità*)

1. I componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente collegio territoriale dell'ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo consiglio del collegio territoriale.

2. Gli iscritti all'ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal consiglio nazionale dell'ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del collegio territoriale di appartenenza e del consiglio nazionale dell'ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal consiglio nazionale dell'ordine e messo a disposizione sul sito internet del collegio territoriale di appartenenza e del consiglio nazionale dell'ordine. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

- a) di essere iscritti all'albo da almeno 5 anni;
- b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo consiglio del collegio territoriale dell'ordine;
- c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo consiglio territoriale dell'ordine;
- d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate.

5. Per i componenti dei consigli territoriali di disciplina non iscritti all'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo consiglio del collegio territoriale dell'ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero non inferiore a due, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili;
- esperti in materie giuridiche o tecniche.

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il consiglio territoriale dell'ordine è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati e almeno due candidati esterni tra quelli di cui al precedente comma 5.

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il consiglio del collegio territoriale dell'ordine procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del collegio territoriale dell'ordine e del consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. Almeno due terzi dei designati da parte del presidente del tribunale nei consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'ordine.

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'ordine) del consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'ordine ai sensi del precedente comma 9.

11. La nomina dei componenti del consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del collegio territoriale dell'ordine e del consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del presidente del tribunale, previa convocazione del presidente del consiglio territoriale dell'ordine.

All'esito dell'insediamento, il collegio territoriale dell'ordine cura la pubblicazione dei collegi di disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

12. All'immediata sostituzione dei componenti del consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal presidente del tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal consiglio del collegio territoriale dell'ordine, entro cui il presidente del tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

13. Qualora il numero degli iscritti al collegio dell'ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei consigli dei collegi dell'ordine territoriale interessato, sentito il consiglio nazionale, può disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 5 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari.

Art. 6 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. In ogni caso il presidente del consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art. 2, co.3.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al presidente del competente tribunale da parte dei consigli territoriali in carica dell'ordine, di cui all'articolo 4 comma 10 del presente provvedimento, dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai consigli territoriali dell'ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 2 e proseguono presso il consiglio territoriale dell'ordine. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. Il consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente consiglio territoriale del collegio dell'ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo consiglio di disciplina.

Art. 8 (Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.